



“ Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei DPCM ”

1 - Lo sport al tempo del CORONAVIRUS :
LE LOCAZIONI, I RIMEDI E INADEMPIMENTO

Lunedì 11 maggio 2020

Le misure a sostegno dell'affitto nel d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (l. n.27 del 24-04-20)

- art. 95 sospensione dei canoni pubblici
- art. 65 credito di imposta sui canoni di locazione di immobili C/1

Art.
95

L'unica misura specifica per il comparto sportivo è contenuta nell'art. 95 che prevede per FSN, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche, **la sospensione dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato** e degli enti territoriali dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

Non si riferisce quindi in maniera generalizzata a tutti i rapporti con enti pubblici, ma soltanto alle convenzioni e concessioni con lo **Stato e con gli enti pubblici territoriali di cui all'art.114** della Costituzione (regione, province, comuni, città metropolitane). **L'accordata sospensione ex lege non estingue l'obbligazione** e va definita più precisamente come **possibilità di ritardare il pagamento** dei canoni con esclusione di responsabilità per inadempimento atteso che *i versamenti dei predetti canoni sono effettuati* :

- *senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020*
- *o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020*

Art.
65

Sul punto, si evidenzia inoltre, che mentre l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi in senso negativo circa la debenza dell'agevolazione in ipotesi di utilizzo di immobile di altra categoria, nulla è stato specificato ove venga svolta in un C/1 un'attività diversa da quella catastalmente prevista.

Inoltre, la norma individua quale destinatari i soggetti "**esercenti attività d'impresa**" e pertanto è necessario **distinguere le asd dalle ssd**:

è pacifico che le s.s.d. siano imprese (hanno partita IVA e sono iscritte al Registro Imprese); risulta irrilevante a questi fini che abbiano corrispettivi decommercializzati

le a.s.d., al contrario, possono essere definite imprese solo attribuendo al termine "impresa" un significato economico aziendalistico, conforme alla **Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE**, che definisce impresa **"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica**. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."



Occorre pertanto precisare che:

- a) le a.s.d. devono svolgere attività di impresa, ovvero devono essere quantomeno in possesso di partita IVA, meglio se utilizzata non solo per l'effettuazione di operazioni di pubblicità e sponsorizzazione;
- b) se le a.s.d. non hanno la P.IVA, l'equiparazione all'impresa risulta molto forzata;
- c) se le a.s.d. hanno la P.IVA per la mera attività di sponsorizzazione, lo svolgimento dell'attività sportiva non è svolto in forma di impresa;

La presente misura di sostegno, **gli immobili** oggetto del credito di imposta, sono esclusivamente quelli accatastati **in categoria C1** (negozi e botteghe) che raramente vengono utilizzati per lo svolgimento di attività sportiva, le cui specifiche categorie catastali sono solitamente le seguenti:

- C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
- D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

Ebbene, l'art. 65 del d.l. 18/2020 ha previsto un credito di imposta pari al **60% del canone di locazione** del mese di marzo dei soli immobili con categoria C/1, a favore del conduttore esercente attività di impresa, i cui **requisiti sono pertanto i seguenti:**

deve trattarsi di immobile con categoria catastale C/1

il canone deve essere relativo al mese di marzo e deve essere stato pagato

Relativamente alle modalità di utilizzo del credito di imposta, con Risoluzione nr. 13/E del 20/03/2020

- L' Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “**6914**” denominato “Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi” che dovrà essere utilizzato con la compilazione nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
- L'utilizzo in compensazione può avvenire a decorrere dal 25 marzo 2020 esclusivamente con presentazione mediante modalità telematica.

Infine, ricordiamo che trattandosi di un credito d'imposta, è possibile che in **caso di controllo**, ove il diritto all'agevolazione venga disconosciuto, **occorrerebbe restituire all'erario l'importo**, con aggravio di sanzioni e interessi.



Possibili rimedi : art. 1464, 1467 codice civile

La locazione è un contratto a prestazioni corrispettive a carattere commutativo, caratterizzato da un equilibrio e da un rapporto di equivalenza economica tra le reciproche prestazioni dei contraenti: **la principale obbligazione del locatore è quella di garantire il godimento della cosa, quella del conduttore di pagarne il corrispettivo.** Trovano dunque applicazione specifiche norme sull'impossibilità sopravvenuta e sull'eccessiva onerosità sopravvenuta.

I casi presi in esame sono : **l'art. 1464 sulla disciplina dell'impossibilità sopravvenuta parziale e l'art. 1467 inerente eccessiva onerosità sopravvenuta.**



L'impossibilità sopravvenuta si ha quando una **prestazione di una parte** sia divenuta solo parzialmente impossibile, e che **l'altra parte** abbia diritto a una **corrispondente riduzione** della prestazione da essa dovuta.

Il presupposto è che la **prestazione** - in questo caso il godimento dell'immobile locato - sia da considerarsi **impossibile in senso oggettivo** per un **fatto estraneo alla volontà e disponibilità delle parti**.

L'impossibilità deve ritenersi parziale perché, nonostante il blocco delle attività sportive impedisca l'utilizzo del centro sportivo secondo la funzione cui è destinato, il godimento dell'immobile non è del tutto venuto meno, in quanto il conduttore ne mantiene la detenzione e continua a occuparlo con le proprie attrezzature.

Nel caso che ci occupa – che configura un'ipotesi di impossibilità solo temporanea di utilizzazione - il rapporto di locazione è invece destinato a proseguire e ad essere ricondotto all'equilibrio che lo caratterizza.

Pertanto **a fronte del godimento parziale** e ridotto del bene, **il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone** la cui misura non viene specificata dalla norma: si tratta di un principio che le parti dovranno attuare attraverso la **stipula di accordi modificativi** i quali non andranno a incidere sul rapporto in corso ma si limiteranno a prevedere una riduzione del corrispettivo.

In alternativa è applicabile l'istituto della risoluzione del contratto per **eccessiva onerosità sopravvenuta disciplinato dall'art. 1467 c.c.** Anche in questo caso rileva il carattere commutativo del sinallagma che alle condizioni richieste determina lo **scioglimento del rapporto** o si traduce nella eventuale riconduzione a equità, rimessa alla disponibilità delle parti.

Per determinare **l'effetto risolutivo** previsto dalla disposizione sono richiesti due requisiti:

che sussista uno **squilibrio tra le prestazioni** non previsto al momento della conclusione del contratto

e che **l'eccessiva onerosità della prestazione sopravvenuta** sia riconducibile a **un evento straordinario e imprevedibile.**

Tuttavia il **conduttore** che intenda conseguire **l'effetto risolutivo** dovrà dimostrare non tanto e non solo che il **pagamento del canone è divenuto eccessivamente gravoso** a causa delle misure di contenimento e delle difficoltà finanziarie ma che il **corrispettivo pattuito originariamente non ha più lo stesso controvalore economico a seguito del perdurare della crisi recessiva.**

La risoluzione, trattandosi di tipico contratto a **prestazioni periodiche**, **non avrà effetto retroattivo** perché non si estende alle prestazioni già eseguite.



Accordi di riduzione del canone

Circa la registrazione dell'accordo di riduzione del canone - ove non vengano apportate ulteriori modifiche alle condizioni iniziali - lo stesso non è soggetto all'obbligo di registrazione, sulla base del d.p.r. 131/1986, che all'art. 17 assoggetta a tale adempimento esclusivamente le “cessioni, risoluzioni e proroghe**” dell'originario contratto.**

IN CASO DI REGISTRAZIONE ESENZIONE DA
IMPOSTA DI REGISTRO E DA BOLLO AI SENSI
DELL' ART. 19 DEL D.L. 133/2014


Per le modalità di registrazione, a causa dell'emergenza covid-19, la riduzione del canone di locazione potrà essere comunicata anche mediante PEC o e-mail a cui allegare :

- **Accordo**
- **modello 69 (sottoscritto)**
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attestaz. Possesso atto orig.)**



al termine della fase emergenziale, dovrà essere consegnato all'ufficio competente l'originale dell'accordo.

E' utile la Risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010 nella quale l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che in caso di riduzione del canone non è necessario registrare la scrittura, ma è consigliato dare **data certa all'accordo**, da esibire in sede di eventuale controllo.





Inadempimento

Parlando ora di inadempimento delle obbligazioni del conduttore l'art.91 del Cura Italia, prevede che il rispetto delle misure di contenimento sanitario a causa del covid-19, *sia sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.*"

*La disposizione interviene come legge speciale a riconoscere una specifica causa di esclusione della responsabilità del debitore **per forza maggiore** - ovvero per causa allo stesso non imputabile - che va tuttavia valutata in relazione alla natura della prestazione.*

Quanto **all'obbligazione di pagamento** del canone, si ritiene che il **conduttore non sia liberato automaticamente** dall'obbligo di eseguire la prestazione **nonostante la causa di forza maggiore**, in quanto trattandosi di prestazione di **bene fungibile (denaro)** non appare sufficiente addurre come **giustificazione la chiusura dell'attività** dovendo anche documentare la concreta e obiettiva impossibilità di far fronte al pagamento nei termini pattuiti, ad esempio **comprovando una carenza di liquidità e la difficoltà di ottenere finanziamenti** e simili utilizzando la dovuta diligenza.



L'impossibilità di pagamento temporaneo spiega i suoi effetti anche sulla sorte del contratto: il ritardo nell'adempimento e il mancato pagamento di una o più mensilità, nel periodo di comprovata e obiettiva difficoltà, **escludono la risoluzione del contratto per inadempimento** anche in caso di clausola **risolutiva espressa**, spesso presente nei contratti di locazione.

Di regola l'iniziativa più celere ed efficace a tutela del locatore è la **procedura di intimazione di sfratto** per morosità che consente di ottenere la convalida dello sfratto e altresì un **decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni scaduti** e a scadere: due titoli esecutivi per procedere rispettivamente al rilascio dell'immobile e all'esecuzione forzata sui beni del debitore, ivi inclusi in particolare i mobili e le attrezzature collocate all'interno dell'immobile locato sui quali il locatore ha privilegio speciale.

Ricordiamo, che per le **locazioni a uso diverso dall'abitativo non si applica** la disciplina di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (**c.d. termine di grazia**), per cui dopo l'intimazione di sfratto, il conduttore non può più adempiere mediante l'offerta o il pagamento del canone nel corso del procedimento per evitare la convalida (non si ritorna indietro).



In conclusione e richiamato anche il principio di **buona fede nell'esecuzione del contratto**, è sempre preferibile la strada dell'**accordo**, finalizzato alla prosecuzione del rapporto - con previsione di **sospensioni e riduzioni** del canone o con **rinegoziazione** che investa anche la durata e altri termini contrattuali idonei a contemperare le reciproche esigenze delle parti - oppure destinato a regolarne consensualmente lo **scioglimento e i suoi effetti**.

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI :

TEL. 075/4659810

EMAIL : FABIOVINCITORIO@GMAIL.COM

Mobile : 347/5403711

sito: : www.studiovincitorio.it

DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
ROMA (PIAZZA DI SPAGNA)
PERUGIA(VIA SETTEVALLI)

*"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"*



“ Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei DPCM ”

2 - ATTIVITA' IN SICUREZZA

Lunedì 11 maggio 2020



Le attività associative in presenza non possono pertanto ancora essere svolte ma sarà possibile accedere alle sedi dell'organizzazione per svolgere le seguenti attività:

- di vigilanza
- conservative e di manutenzione
- di gestione dei pagamenti
- di pulizia e sanificazione
- di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino
- di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per le attività motorie e sportive

Si parte dai c.d. atleti di interesse nazionale, ossia gli **atleti** professionisti e dilettanti che, per i risultati raggiunti nelle prestazioni sportive, sono stati **riconosciuti di interesse nazionale** dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Questi potranno svolgere attività di allenamento individuale. L'allenamento individuale riguarda sia chi pratica uno sport individuale che chi pratica uno sport di gruppo (in tal senso [Circolare del Ministro dell'Interno 2/5/2020](#)).



Per svolgere l'attività in sicurezza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato delle [Linee Guida](#) da poco pubblicate sul sito dell'Ufficio dello sport del Governo.

Il documento rimanda alla definizione, **a cura degli Enti sportivi (FSN, DSA, EPS) riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, di protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del documento, quanto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione.**

Fino al 18 maggio, o meglio fino a data da definire, **gli impianti sportivi non interessati dalla casistica sopra riportata restano pertanto chiusi alle attività.**



È viceversa **consentita l'attività sportiva e motoria all'aperto** ma solo se svolta **individualmente**, a meno che non si tratti di persone conviventi, e diventa possibile farla anche non più solo in prossimità della propria abitazione.

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Ne consegue **l'impossibilità di organizzare attività corsistiche all'aperto**, ancorché nel rispetto delle distanze interpersonali indicate, con riferimento all'attività sportiva in almeno due metri che diventano un metro se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso **sono vietati gli assembramenti.**

Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, **è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati** per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. **Non è consentito** svolgere attività motoria o sportiva **fuori dalla propria Regione.**



Le Regioni ed i Comuni potrebbero adottare una diversa regolamentazione.

Per esempio in **Emilia Romagna** sono stati emanati i Decreti del presidente della Giunta regionale [n. 73 del 28 aprile 2020](#) e [n. 74 del 30 aprile 2020](#) su cui sono stati forniti interessanti chiarimenti attraverso le [FAQ](#) alla cui lettura integrale si rinvia.

Restano **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori** (salvo che per gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si evidenzia che è **consentito** svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio **ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione**) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività **lo spostamento individuale solo in ambito provinciale**. I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore. Non è invece consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

Insieme alla Regione Emilia Romagna si segnalano a mero titolo esemplificativo:

- il Friuli Venezia Giulia con l'ordinanza 3 maggio 2020;
- la Sardegna, con l'ordinanza 2 maggio 2020;
- le Marche, con il [Decreto n.142 del 30 aprile 2020](#) modificato con il [Decreto n.143 del 30 aprile 2020](#),
- le diverse ordinanze della Toscana, consultabili sul relativo sito istituzionali alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana?fbclid=IwAR0VqIpeX7sDwU6fnmO_SQ3htvq70i5oYd21Vf1SAUmyvUWZUp5fgalBU5A

Grazie per l'attenzione!

DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
ROMA (PIAZZA DI SPAGNA)
PERUGIA(VIA SETTEVALLI)

CONTATTI :
TEL. 075/4659810
EMAIL : FABIOVINCITORIO@GMAIL.COM
Mobile : 347/5403711
sito: : www.studiovincitorio.it

*"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"*




“ Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei DPCM ”

3 - RICHIESTA RIMBORSI

Lunedì 11 maggio 2020

L'impossibilità di fruire di servizi (già pagati) ha indotto gli utenti delle strutture, per lo più supportati dalle associazioni dei consumatori, ad attivarsi per ottenere la **restituzione delle quote**.

E' importante, pertanto, cercare di fare luce sul punto, è opportuno distinguere varie categorie di fruitori sotto il profilo soggettivo:





La norma di riferimento è l'art. 24 c.c. che, *seppure riferita alle associazioni provviste di personalità giuridica, si ritiene applicabile anche ai sodalizi privi di un simile riconoscimento.*

La prescrizione appena citata vieta la possibilità di ottenere la restituzione dei contributi versati in caso di scioglimento del rapporto associativo (recesso ed esclusione dei medesimi); a maggior ragione un simile divieto può trovare applicazione durante la vigenza del rapporto.

La disposizione codicistica si riferisce senza dubbio alle **quote associative**, ovvero alle quote corrisposte per godere dello status associativo ed esercitare i relativi diritti; **pare invero possibile estendere il contenuto dell'art. 24 c.c. ai contributi pagati dai soci per fruire dei servizi resi dall'associazione**, ove in linea con le finalità associative, i requisiti statutari e purché possano ricondursi alle caratteristiche del rapporto associativo. Al riguardo, non può trascurarsi che gli associati sono legati da un contratto associativo plurilaterale con comunione di scopo.



A diverse conclusioni si può pervenire con riguardo agli **altri utenti** degli impianti sportivi (**tesserati o meno**) non legati da alcun rapporto associativo. Il riferimento è ai **tesserati** di associazioni sportive dilettantistiche o di società sportive dilettantistiche non soci.

A tal fine, è doveroso, tuttavia, **valutare eventuali disposizioni contenute nel regolamento della struttura.**

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, se definitiva, costituisce (ex art. 1463 c.c.) una causa di **risoluzione del contratto** a prestazioni corrispettive - non con comunione di scopo -, a cui consegue, da un lato, la **liberazione del debitore** e, dall'altro, **l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta**, divenuta *sine titulo*.



soluzioni

proroga della durata del contratto (temporaneamente “sospeso”) o al **recupero degli ingressi**. Tali rimedi, i quali presuppongono l’interesse dell’utente a continuare a praticare attività sportiva presso la medesima struttura anche successivamente la fine dell’emergenza, devono essere **concordati** fra le parti

l’emissione del cd. **voucher**, previsto dall’art. 88 del decreto "Cura Italia". Si tratta di uno strumento che, seppure riservato espressamente dal legislatore alle attività culturali divenute impossibili ai sensi dell’art. 1463 c.c., sembra potere essere **esteso al mondo sportivo**.

Ai sensi di tale disposizione, in pratica, il gestore è tenuto a emettere un voucher di **importo pari all’importo della somma pagata e da recuperare**, utilizzabile entro un anno dall’emissione.



La difficoltà del gestore di attuare le tutele sopra citate, pone il problema di valutare **giuridicamente** il valore dell'eventuale **rifiuto**.

Tecnicamente, il **rifiuto ingiustificato** dovrebbe inquadrarsi come **inadempimento**, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della responsabilità patrimoniale.

Un simile aspetto è stato invero codificato dal legislatore dell'emergenza come possibile **esimente da responsabilità** per il debitore.

Ai sensi **dell'art. 91** del decreto cura Italia, *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione ... della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.



Non può non trascurarsi il fatto che il legislatore non abbia previsto espressamente **un'esimente da responsabilità**, ma solo ipotizzato che **debba tenersi** conto della **difficoltà ad adempiere** al fine di poterne escludere la responsabilità.

Il rifiuto di consentire il recupero delle mensilità, degli ingressi o l'emissione del voucher deve piuttosto essere **valutato alla luce della sostenibilità finanziaria**.

È auspicabile, in definitiva, che le parti riescano a trovare un **accordo pacifico e risolutivo**, in grado di soddisfare gli interessi di entrambe e di consentire una ripresa proficua dell'attività sportiva.

Infine, sulla domanda circa l'esito della dichiarazione di pagamento - ai fini della **detraibilità** -, è opportuno distinguere: se la somma residua è comunque **superiore o pari a 210 €** non sembra necessaria un'ulteriore dichiarazione, diversamente, laddove la **somma sia inferiore** a tale importo, dovrà essere emessa una dichiarazione in cui si precisa **la quota effettiva pagata dall'utente al netto della restituzione**

Grazie per l'attenzione!

DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
ROMA (PIAZZA DI SPAGNA)
PERUGIA(VIA SETTEVALLI)

CONTATTI :
TEL. 075/4659810
EMAIL : FABIOVINCITORIO@GMAIL.COM
Mobile : 347/5403711
sito: : www.studiovincitorio.it

*"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"*



“ Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei DPCM ”

4 - CORSI ONLINE

Lunedì 11 maggio 2020



Si ritiene che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano continuare a **promuovere l'attività** sportiva dilettantistica anche a **distanza**. Bisognerà però distinguere non solo quanto al **trattamento fiscale** ma anche in ordine alle **responsabilità** connesse alla gestione di tali iniziative, tra l'attivazione di corsi on line **destinati a propri associati e tesserati** e quelli invece **rivolti al pubblico e quindi a utenti non tesserati**.

Corsi rivolti verso

tesserati/associati

corrispettivo di tale attività potrà essere **defiscalizzato** ai sensi dell'art.148 comma 3

certificato medico in corso di validità

essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni secondo quanto disposto dall'art. 51 della L.289/02. Si dovrà pertanto verificare se **l'ente o la federazione di riferimento abbiano esteso - e a quali condizioni - la copertura assicurativa legata al tesseramento.**

L'estensione opera fino alla riapertura delle strutture e a condizione che le attività svolte in casa dal tesserato siano **riconducibili a programmi di allenamento** personalizzati e inviati al tesserato tramite mail da parte della società affiliata. **Sono esclusi dalla copertura i sinistri verificatesi anteriormente all'invio della mail.**

utenti non tesserati

attività **commerciale**

I. 398/91

regime ordinario

non essendo tesserati **non hanno l'obbligo di certificato medico** né di copertura assicurativa per gli infortuni. Tuttavia vanno verificate le condizioni previste dalle **leggi regionali** che nel disciplinare la tutela dei praticanti delle attività motorie nello sport non istituzionalizzato - quindi al di fuori dell'ambito Coni - **prescrivono l'obbligo di certificato di idoneità, di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile e del possesso di qualifiche per gli istruttori.**



Responsabilità



In entrambi i casi la **società** e l'**istruttore/allenatore** sono **responsabili in solido**, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, per i danni cagionati al praticante nello svolgimento dell'attività sportiva, salvo il limite della c.d. **scriminante**(causa oggettiva di esclusione della configurabilità di un reato e quindi della sua punibilità) **sportiva** ovvero **dell'accettazione del rischio da parte del danneggiato**.

Tuttavia nel caso di attività rivolta al pubblico di utenti di cui non si conoscono le condizioni fisiche - non accertate dal certificato medico - né il livello di allenamento o le pregresse esperienze e attitudini sportive, il **rischio è particolarmente aggravato** ed espone maggiormente sia l'organizzatore che l'istruttore alla responsabilità che consegue all'evento lesivo imputabile agli stessi per non aver garantito l'incolumità dei praticanti. In ragione della natura e del grado di difficoltà dell'attività proposta **si dovranno adottare idonee cautele e condurre gli esercizi con la dovuta perizia**, in modo da assicurare l'idoneità delle tecniche alle condizioni individuali. Andranno pertanto predisposti adeguati **regolamenti**, che dovranno essere accettati dai partecipanti, ferma l'invalidità ai sensi dell'art.1229 c.c. di clausole che esonerino da responsabilità per dolo o colpa grave.



Consigli



In ogni caso, l'istruttore prima di avviare le attività dovrà **dare le idonee informazioni** e assicurarsi che i partecipanti possano seguire le attività in **condizioni di sicurezza** (ad esempio: **verifica dello spazio sufficiente**, aerazione dei locali, assenza di ostacoli, indicazioni per la **prevenzione degli infortuni** in genere) e inoltre dovrà adottare modalità di insegnamento adattate alla didattica on line (ad esempio: **dimostrazione preventiva** dell'esercizio, utilizzo di piattaforme che consentano il controllo sull'esecuzione degli esercizi da parte dei praticanti e la correzione degli eventuali errori a distanza per prevenire infortuni o conseguenze dannose derivanti dalla pratica sportiva). Anche nei confronti dei tesserati è opportuno predisporre un **regolamento sulle attività a distanza** o integrare con specifiche clausole quello ordinariamente utilizzato in palestra in modo da disciplinare i comportamenti da tenere durante le attività on line.

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI :

TEL. 075/4659810

EMAIL : FABIOVINCITORIO@GMAIL.COM

Mobile : 347/5403711

sito: : www.studiovincitorio.it

DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
ROMA (PIAZZA DI SPAGNA)
PERUGIA(VIA SETTEVALLI)

*"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"*



“ Lo Sport Umbro riparte: i provvedimenti fiscali ed economici a favore dello sport nei DPCM ”

**5 - APPROVAZIONE BILANCI -
5XMILLE –VOUCHER - PROROGA
ASSEMBLEE**

Approvazione dei bilanci (art. 35) e modifica degli statuti di APS, ODV, ONLUS



Si conferma la possibilità APS, ODV, ONLUS iscritte nei rispettivi albi e registri, di **modificare il proprio statuto** per renderlo conforme ai requisiti contemplati dal Codice del Terzo Settore **entro il 31 ottobre 2020**, in luogo del termine che da ultimo era stato indicato nel 30 giugno 2020. **Lo stesso termine valga per l'approvazione dei bilanci.**

La grande novità è che lo stesso termine vale per le **associazioni, fondazioni e comitati** qualora il termine per l'approvazione ricada nel periodo emergenziale.

Disciplina del 5 per mille (art. 35)



Per il solo anno **2020**, il **termine di un anno per la redazione del rendiconto** relativo al 5xmille può essere redatto entro il più ampio **termine di 18 mesi**.

Biglietti per gli spettacoli: confermata la possibilità di trasformarli in voucher (art. 88)



Resta invariata la possibilità per chi abbia acquistato **biglietti ed abbonamenti**, inclusi quelli relativi **agli spettacoli sportivi**, che non hanno avuto luogo a causa del blocco delle attività, di evitare il rimborso garantendo un **voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dalla emissione**.

Non ci sono per ora novità rispetto al tema rimborso/riconoscimento di un voucher relativamente ai corrispettivi versati da soci/tesserati/utenti per partecipare ad attività sportive dilettantistiche così come a qualsiasi altra attività organizzata da altri enti associativi

Le assemblee: proroga e video conferenza (art. 106).



La disposizione conferma la possibilità di svolgere le assemblee **entro il termine di 180 giorni, in luogo dei 120 ordinari** così come la possibilità di svolgere l'assemblea stessa, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione



Con la legge di conversione è stato previsto che **tali semplificazioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni** diverse dagli Enti del Terzo Settore le quali sembra pertanto che **possano scegliere se indire l'assemblea entro il 31 luglio** con modalità anche solo telematica o se fruire della **proroga al 31 ottobre 2020** di cui all'art. 35

DI RILANCIO 10-05-20

Capo IV Misure per lo sport

ART. 210 COMMA 3

Per le sportive che gestiscono impianti pubblici, **riduzione** del canone locatizio, in misura non inferiore al **sessanta per cento dell'importo contrattuale**, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, **salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione** di uno squilibrio minore tra le prestazioni.

Viene poi istituito un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale finanziato, in quota parte, con i proventi relativi alle scommesse sportive.

ART. 210 COMMA 4

Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, **provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto**, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Si estende anche ai mesi di aprile e maggio la possibilità di ricevere l'indennità di 600 euro prevista per i lavoratori che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all'articolo 96 D.L. 18/2020 (no nuova domanda)



DI RILANCIO 10-05-20

Si segnala l'ipotesi di introdurre una ulteriore fiscalità di vantaggio con la previsione di una **detrazione Irpef fino al 50% per le erogazioni liberali** e un **credito di imposta del 60% sulle sponsorizzazioni**.

Si ipotizza, poi, la costituzione di un fondo di investimento per lo sport nonché **l'innalzamento della franchigia**

dei compensi esenti di cui all'articolo 67 Tuir, da diecimila a quindicimila euro, e la costituzione di un **fondo previdenziale per lo sport**.

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI :

TEL. 075/4659810

EMAIL : FABIOVINCITORIO@GMAIL.COM

Mobile : 347/5403711

sito: : www.studiovincitorio.it

DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
ROMA (PIAZZA DI SPAGNA)
PERUGIA(VIA SETTEVALLI)

*"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"*